03/07/2009 - Notizie in breve da IL SOLE 24 ORE

CO.CO.CO.: Per l'« una tantum» nessun termine I lavoratori che sono « collaboratori coordinati e continuativi» o « a progetto» possono contare sul sostegno al reddito previsto dalle leggi 2/09 (articolo 19) e 33/09 (articolo 7), in caso di cessazione del rapporto indennità « una tantum» pari al 20% del reddito da lavoro 2008- anche se la domanda è stata presentata dopo il 30 giugno 2009. Lo chiarisce l'Inps. La circolare 74/09 dell'Istituto aveva spiegato che, nel caso in cui la cessazione del rapporto si fosse verificata entro il 30 maggio, il termine per la presentazione delle domande sarebbe stato il 30 giugno 2009. In realtà, spiega l'ente, si trattava di un termine « ordinatorio», superato il quale il titolare non avrebbe comunque perso il diritto alla prestazione. Se la fine lavoro si è verificata dopo il 30 maggio, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.

WELFARE: Convenzione tra Basilicata e InpsLa Regione Basilicata ha sottoscritto con la direzione lucana dell'Inps una convenzione che stabilisce « le modalità degli interventi per salvaguardare il sostegno al reddito del lavoratore beneficiario di ammortizzatori sociali» e che destina nove milioni « per la concessione in deroga degli ammortizzatori sociali in tutte le situazioni di crisi aziendale e di particolare gravità occupazionale». Diventano così otto le Regioni che hanno raggiunto l'accordo con l'ente di previdenza.